



CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Mirano
“Alberto Azzolini”

STATUTO E REGOLAMENTO SEZIONALE

Club Alpino Italiano – Sezione di Mirano

Via Belvedere, 6 Mirano – VE

tel. Segreteria: 3484138588 - Sito internet: www.caimirano.it – e-mail: segreteria@caimirano.it

Costituzione del Club Alpino Italiano a Mirano

GRUPPO "SOCI C.A.I. MIRANO"

8 Febbraio 1982

(della Sezione C.A.I. di Mestre)

SOTTOSEZIONE C.A.I. DI MIRANO

26 Marzo 1983

(della Sezione C.A.I. di Mestre)

SEZIONE C.A.I. DI MIRANO "ALBERTO AZZOLINI"

27 Settembre 1986

(del Club Alpino Italiano)

*"L'equilibrio della natura è un patrimonio che ci appartiene.
Difenderlo è una questione di saggezza"*

Alberto Azzolini

Il presente "Statuto Regolamento" sezionale è stato approvato nella sua forma definitiva dall'Assemblea Straordinaria dei Soci il 12 Dicembre 2007 e ratificato dal Consiglio Centrale del Club Alpino Italiano il 6 Febbraio 2010. E inoltre ' intervenuta una parziale modifica dell'articolo 15, come deliberato nelle assemblee generali ordinarie del 27 marzo 2012 e 26 febbraio 2013.

CI PRESENTIAMO

Chi siamo

Il CAI Mirano è una delle 490 Sezioni del Club Alpino Italiano. Siamo nati nel 1982 come gruppo, diventati sottosezione nel 1983 e Sezione il 27 Settembre 1986. Sono più di quindici anni che operiamo attivamente nel territorio del miranese. Siamo oltre mille Soci e abbiamo un comune denominatore che ci unisce: amiamo la montagna e la natura.

Perché Sezione “Alberto Azzolini”

La Sezione è stata dedicata al cittadino miranese Alberto Azzolini, appassionato naturalista e guardia parco, scomparso nel 1981 nel Parco del Gran Paradiso, durante un'ispezione; aveva 28 anni. E' stato premiato (*alla memoria*) con “L'airone d'Oro” nel 1982. La sua opera di divulgatore naturalistico ha influenzato e guidato un'intera generazione del miranese.

Per chi vuole diventare Socio C.A.I.

Per entrare nel Club Alpino Italiano non sono necessarie doti speciali o particolare preparazione fisica, è sufficiente amare rispettare la montagna, coltivando lo spirito associativo che costituisce la base dell'attività del nostro sodalizio.

Il primo articolo dello Statuto del CAI recita: “il Club Alpino Italiano è una libera associazione che ha per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente quelle italiane e la difesa del loro ambiente naturale”.

Quali sono i vantaggi a diventare Socio

- Ricevere la stampa nazionale e sezionale;
- Sconti su alcuni servizi offerti nei rifugi del CAI;
- Priorità di iscrizione ai corsi organizzati dalla Sezione;
- Agevolazioni sulla partecipazione alle escursioni sezionali;
- Copertura assicurativa sul soccorso alpino;
- Possibilità di noleggiare le attrezzature messe a disposizione dalla Sezione;
- Consultazione e prestito di libri, carte e audiovisivi della biblioteca sezionale;

Cosa facciamo

ALPINISMO GIOVANILE

- Attività di educazione ambientale;
- Corso di avvicinamento alla montagna;
- Escursioni per tutta la famiglia.

SCUOLA DI ESCURSIONISMO “I SCIOXI”

- Escursioni estive;
- Escursioni invernali con le racchette da neve;
- Corsi di escursionismo base, avanzato ed in ambiente innevato;

SCUOLA DI ALPINISMO “A LEONARDO”

- Corsi di alpinismo;
- Corsi di roccia;
- Corsi di sci alpinismo;
- Corsi di ghiaccio.

CORSO DI GINNASTICA

GESTIONE DEL MURO DI ARRAMPICATA SPORTIVA

CORSI NATURALISTICI DI VARIO GENERE

MANIFESTAZIONI CULTURALI

PUBBLICAZIONE APERIODICO SEZIONALE “EL MASEGNO”

Sommario

Costituzione del Club Alpino Italiano a Milano	1
CI PRESENTIAMO	2
TITOLO I.....	5
DENOMINAZIONE – DURATA E NATURA.....	5
Art. 1 - Denominazione e Durata	5
Art. 2 - Natura	5
SCOPI E FUNZIONI.....	5
Art. 3 - Scopi	5
SEDE	6
Art. 4 - Locali sede	6
TITOLO II.....	6
SOCI	6
Art. 5 - Soci	6
Art. 6 - Ammissione.....	6
Art. 7 - Quota associativa	7
Art. 8 - Durata	7
Art. 9 - Dimissioni.....	7
Art. 10 - Perdita della qualità di Socio.....	7
Art. 11 - Sanzioni disciplinari	7
Art. 12 - Ricorsi	8
TITOLO III.....	8
SEZIONI	8
Art. 13 - Organi della Sezione	8
ASSEMBLEA DEI SOCI.....	8
Art. 14 - Assemblea.....	8
Art. 15 - Convocazione.....	9
Art. 16 - Partecipazione.....	9
Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea	9
Art. 18 - Deliberazioni.....	9

CONSIGLIO DIRETTIVO	10
Art. 19 - Composizioni e funzioni.....	10
Art. 20 - Durata e scioglimento.....	10
Art. 21 - Convocazione.....	11
Art. 22 - Modalità di convocazione.....	11
PRESIDENTE	11
Art. 23 - Compiti e nomina dei Presidente	11
TESORIERE E SEGRETARIO.....	12
Art. 24 - Compiti del Tesoriere.....	12
Art. 25 - Compiti del Segretario	12
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	12
Art. 26 - Composizione e durata.....	12
TITOLO IV.....	12
CARICHE SOCIALI	12
Art. 27 - Condizioni di eleggibilità	12
TITOLO V.....	13
COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE	13
Art. 28 - Commissioni, Gruppi e Scuole.....	13
TITOLO VI.....	13
SOTTOSEZIONI	13
Art. 29 – Costituzione e scioglimento delle sottosezioni	13
TITOLO VII.....	14
PATRIMONIO	14
Art. 30 - Patrimonio	14
TITOLO VIII.....	14
AMMINISTRAZIONE.....	14
Art. 31 - Esercizio Sociale	14
TITOLO IX.....	15
CONTROVERSIE	15
Art. 32 - Tentativo di conciliazione.....	15
Art. 33 - Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano.....	15

TITOLO I

DENOMINAZIONE – DURATA E NATURA

Art. 1 - Denominazione e Durata

E' costituita, con sede legale in Mirano – (VE), l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Mirano (con sigla "CAI - Sezione di Mirano "A. Azzolini") struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura un'autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento del Club Alpino Italiano del Veneto.

L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre da! 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 - Natura

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 - Scopi

L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, promuovere la conoscenza e lo studio delle montagne particolarmente delle Tre Venezie, e la tutela del loro ambiente naturale. Per conseguire tali scopi, provvede:

- a) Alla realizzazione, manutenzione e gestione di rifugi e bivacchi;
- b) Al tracciamento, realizzazione e manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) Alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) All'indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) Alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di Soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e sci-alpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) - d);
- f) Alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
- g) Alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) All'organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche,

dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;

i) A pubblicare l'aperiodico sezionale denominato "EL MASEGNO" del quale è editrice e proprietaria;

j) A provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio e a costituire una dotazione di materiale alpinistico a disposizione dei Soci disciplinato da un apposito regolamento.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

SEDE

Art. 4 - Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II

SOCI

Art. 5 - Soci

Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, familiari e giovani. Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci.

Partecipano all'attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

Art. 6 - Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo, controfirmato da almeno un Socio presentatore, iscritto alla Sezione da almeno due anni. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda decide sull'accettazione. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Il Socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto ed il Regolamento della Sezione e del C.A.I., nonché le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Art. 7 - Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) La quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo Sociale, le copie dello Statuto e del Regolamento Generale dei CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) La quota associativa annuale;
- c) Il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni Sociali e per le coperture assicurative;
- d) Eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali. Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi Sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno Sociale. Il Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone comunicazione al Socio.

Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

Art. 8 - Durata

La partecipazione della vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto Sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questi autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Art. 9 - Dimissioni

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota Sociale versata. Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

Art. 10 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come Socio benemerito o per morte del Socio, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

Art. 12 - Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III

SEZIONI

Art. 13 - Organi della Sezione

Sono organi della Sezione almeno i seguenti:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 - Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto, le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti. L'Assemblea:

- Adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- Elege il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- Delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- Approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
- Delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- Delibera lo scioglimento della Sezione;
- Delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
- Delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno il 10% dei Soci, aventi diritto al voto almeno 30 giorni prima dell'assemblea relativa.

Art. 15 - Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche Sociali. L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, dei CDR, dei Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione oppure da almeno il 10% dei Soci maggiorenni della Sezione. "La convocazione dell'assemblea viene fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, su delibera del Consiglio Direttivo. La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede e nell'albo sociale, almeno 10 giorni prima dell'assemblea. L'avviso potrà essere pubblicato nel sito internet della Sezione, ed eventualmente spedito con altri mezzi (ad esempio mail, posta ordinaria)"

Art. 16 - Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota Sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea; i minori di età possono assistere all'Assemblea. Ogni Socio non può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di persona di almeno della metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno mezz'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.

Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 18 - Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche Sociali sono elettive e a titolo gratuito.

Quanto non si tratti di rielezione, il nominativo che viene proposto per l'elezione alle cariche sociali deve essere comunicato almeno 4 giorni prima dell'Assemblea, a mezzo raccomandata diretta a chi ha indetto l'Assemblea stessa, presso la Sede della Sezione.

Ogni nominativo proposto per la carica di consigliere, delegato sezionale e deve essere presentato da almeno 20 Soci aventi diritto di voto.

Ciascun gruppo di Soci proponenti non può indicare un numero di nominativi superiore a quello delle relative cariche da coprire.

Le proposte, con l'indicazione dei firmatari, devono essere esposte nell'Albo Sociale in sede di Assemblea, e comunque nella sala in cui si svolge l'Assemblea. Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: il voto sarà espresso dai singoli Soci ponendo un segno indicativo accanto ai nomi dei candidati scelti in numero non superiore ai posti da ricoprire; è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore

anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica Sociale.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo. La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 - Composizioni e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione ed è formato da 9 componenti, eletti dall'Assemblea tra i Soci della Sezione iscritti alla stessa da almeno due anni compiuti. Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- Convoca l'Assemblea dei Soci;
- Propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- Redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- Pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- Adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione/ della gestione e dei relativi risultati;
- Cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- Delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
- Delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- Delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi Soci;
- Delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- Cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale;
- Proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settanta cinquennali.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina con votazione segreta fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente, il tesoriere ed il segretario. Assegna al suo interno incarichi e mansioni quali ad esempio: il tesseramento, la sede, i materiali, le attività alpinistiche, la biblioteca, le attività culturali, la stampa, i rapporti con gruppi ed associazioni del territorio e quanto altro il Consiglio Direttivo avrà indicato per una corretta gestione del sodalizio.

Art. 20 - Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Il Presidente decade dalla carica dopo 3 anni i Consiglieri, invece, si rinnovano, ove occorra mediante sorteggio, alternativamente in ragione di 3 per ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n°3 riunioni consecutive.

Al consigliere non più disponibile per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per l'elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 22 - Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio Direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede Sociale, previa richiesta al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

PRESIDENTE

Art. 23 - Compiti e nomina dei Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma Sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- Sottoscrive la convocazione dell'assemblea dei Soci;
- Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- Presenta all'assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;

- Pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- In caso di urgenza la presidenza sezionale composta Presidente, Vice - Presidente, segretario e dal tesoriere, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente è nominato secondo le modalità stabilite dallo statuto della Sezione.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 - Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 25 - Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, da attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26 - Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da almeno tre componenti, Soci maggiorenni con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sodali completi. Durano in carica 3 anni, sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il Presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare, almeno ogni 6 mesi con le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo, e presiedere le sedute del collegio. I componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci. E' compito dei Revisori dei Conti:

- Gli atti di ispezione e controllo, che possono effettuare in qualsiasi momento ed anche individualmente;
- L'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- La convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Art. 27 - Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche Sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale; siano persone dotate dei requisiti idonei per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche.

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 28 - Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico - organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTC/OTP di riferimento.

Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 29 – Costituzione e scioglimento delle sottosezioni

La Sezione può costituire, nel territorio di sua competenza, una o più sottosezioni.

La domanda di costituzione di una nuova Sottosezione deve essere presentata dal comitato promotore al Consiglio Direttivo della Sezione corredata dei seguenti documenti:

- a)** Un elenco dei Soci ordinari o famigliari della Sezione che intendono costituire la sottosezione in numero non inferiore a 50, con i loro dati associativi e le loro firme.
- b)** Una precisa indicazione dell'ambito o del territorio sul quale la nuova Sottosezione si propone di svolgere la propria attività stabile e continuativa.

Non può essere costituita una nuova Sottosezione per divisione di Sottosezione preesistente. Il Consiglio Direttivo della Sezione delibera sulla domanda di costituzione, ratifica i regolamenti, i quali debbono osservare la disposizione del presente "STATUTO E REGOLAMENTO SEZIONALE" nonché dello "STATUTO E REGOLAMENTO GENERALE" del C.A.I. e la composizione degli organi della Sottosezione.

Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza conseguentemente non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo di autonomia gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'organizzazione centrale; il loro bilancio è parte del bilancio annuale dell'Associazione.

I Soci della Sottosezione pagano le stesse quote e contributi sociali dei Soci della Sezione da cui dipendono; i tre quinti della quota associativa devono essere versati alla Sezione. Tale versamento verrà effettuato all'atto del ritiro dei bollini presso la Segretaria Sezionale.

L'Assemblea dei Soci della Sottosezione deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 15 febbraio, dando preavviso della stessa al Consiglio Direttivo Sezionale, il quale può delegare i propri rappresentanti ad intervenire.

L'assemblea nomina la Direzione, che è presieduta da un Reggente e composta da non meno di 4 e non oltre 11 Consiglieri, i cui nomi vengono comunicati alla Sezione.

La Direzione amministra la Sottosezione e ne riferisce annualmente alla Sezione.

Il Reggente partecipa alle riunioni del Consiglio Sezionale con voto consultivo.

I Soci della Sottosezione godono degli stessi diritti ed hanno gli stessi doveri dei Soci della Sezione.

Il Consiglio Direttivo Sezionale può provvedere allo scioglimento di una Sottosezione, oltre che nelle ipotesi previste nello " STATUTO DEL C.A.I.", anche quando il numero dei Soci risulti inferiore al numero minimo richiesto per la sua costituzione.

TITOLO VII

Art. 30 - Patrimonio

Il patrimonio Sociale è costituito da beni mobili ed immobili; da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati. Le entrate Sociali sono costituite: dalle quote associative annuali; dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni Sociali; dai contributi di Soci benemeriti ed enti pubblici; da altre donazioni, proventi o lasciti. I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio Sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi riserve.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'intero suo patrimonio verrà devoluto secondo quanto stabilito dallo Statuto del C.A.I.

TITOLO VIII

Art. 31 - Esercizio Sociale

AMMINISTRAZIONE

Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento della sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei Revisori dei Conti del Club Alpino Italiano, sono assunte in consegna e amministrata per non più di tre anni dal CDR competente; dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato. In caso di scioglimento di una sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio regionale o interregionale dei Revisori dei Conti competente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I Soci della sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 32 - Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi periferici, relative alla vita Sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, da Regolamento Generale del CAI e dal regolamento disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Art. 33 - Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Nota:

Se la Sezione intende costituirsi come associazione riconosciuta ai sensi: della "legge Quadro sul volontariato" (L. 266/1991), oppure del Decreto Legislativo sui "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità Sociale" (Lgs. 460/1997) oppure della "Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale" (APS) - (L. 383/2000), lo Statuto Sezionale dovrà tenere conto delle normative suddette.